Bidue Eusider S.r.l.
Melara (RO), Italia

Sviluppo Sistema Prevenzione Reati

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Bidue Eusider S.r.l.
Melara (RO), Italia

Sviluppo Sistema Prevenzione Reati

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Preparato da	Firma	Data
…….		
Controllato da	Firma	Data
…….		
Approvato da	Firma	Data
…….		
Sottoscritto da	Firma	Data
…….		

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Sottoscritto da	Data
1	Prima Emissione	……	……	……	……	……
2	Aggiornamento 2021	……	……	……	……	……

INDICE

1 CAPITOLO I – IL D.LGS. N. 231/2001 – SINTESI NORMATIVA. 3

1.1 CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI. 3

1.2 FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. 4

1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE. 18

1.4 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. 19

1.5 INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO. 20

2 CAPITOLO II – LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE. 21

2.1 TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI. 21

2.2 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE. 22

3 CAPITOLO III – IL MODELLO ADOTTATO DA BIDUE EUSIDER S.R.L. 24

3.1 ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI BIDUE EUSIDER S.R.L. 24

3.2 MODELLO ADOTTATO DA BIDUE EUSIDER S.R.L. 24

3.3 IL CODICE ETICO. 25

3.4 FINALITÀ DEL MODELLO. 25

3.5 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA. 26

3.6 COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA. 28

3.7 PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 29

4 CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA. 30

4.1 COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. 30

4.2 POTERI E COMPITI. 32

4.3 SISTEMA INFORMATIVO PER L'EFFETTIVITÀ DEL MODELLO. 35

4.4 SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE, RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DI BIDUE EUSIDER S.R.L. 36

4.5 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO. 37

4.6 ULTERIORI SEGNALAZIONI. 38

4.7 L'ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI. 39

4.8 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA 40

5 CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO. 42

5.1 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO. 42

5.2 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. 42

5.3 INFORMAZIONE ALLE SOCIETÀ DI SERVICE. 42

5.4 INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNER. 43

6 CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE. 44

6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE. 44
6.2 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI. 44
6.3 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 46
6.4 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI. 46
6.5 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI SINDACI. 46
6.6 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI SERVICE, CONSULENTI E PARTNERS. 46

1 CAPITOLO I – IL D.LGS. N. 231/2001 – SINTESI NORMATIVA.

1.1 CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.

Il Decreto 231/2001 introduce e disciplina nel nostro ordinamento la **responsabilità amministrativa da reato degli enti**.

Il Decreto è stato emanato in esecuzione della L. delega 29 settembre 2000 n. 300, che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali:

i. La Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995;

ii. La Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione Europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997;

iii. La Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali.

L'ambito di operatività del Decreto è piuttosto vasto. Ne sono destinatari gli enti, ed in particolare le società, le associazioni, anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Non sono invece destinatari del Decreto dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali i partiti politici e i sindacati.

Il Decreto prevede una responsabilità diretta dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti ad esso funzionalmente legati e statuisce l'applicabilità nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative, che possono avere serie ripercussioni sullo svolgimento dell'attività sociale.

Si tratta di una responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale con quelli del sistema amministrativo. L'ente risponde di un illecito amministrativo (c.d. illecito da reato) ed è punito con una sanzione amministrativa, ma i principi che regolano tutta la disciplina del Decreto sono quelli tipici della responsabilità penale.

La responsabilità dell'Ente è accertata nell'ambito di un procedimento

penale, l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero e l'Autorità competente ad irrogare le sanzioni è il Giudice penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente è autonoma e si aggiunge e non sostituisce quella della persona fisica autrice del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato degli enti: archivio contenente tutte le condanne divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

***

1.2 FATTISPECIE DI REATO INDIVIDUATE DAL DECRETO E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

La responsabilità dell'ente sorge nei limiti previsti dalla Legge. Il primo e fondamentale limite consiste nel numero chiuso dei reati per i quali l'ente può essere chiamato a rispondere (c.d. **reati presupposto**).

L'elenco dei reati presupposto è stato ampliato successivamente all'entrata in vigore del Decreto. Originariamente il Decreto prevedeva quali reati-presupposto solo i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto). Sono poi intervenute le seguenti estensioni:

1) Decreto L. 25 settembre 2001 n. 350 che ha introdotto l'art. 25 *bis* "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo";
2) D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l'art. 25 *ter* "Reati societari";
3) L. 14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l'art. 25 *quater* "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico";
4) L. 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l'art. 25 *quinquies* "Delitti contro la personalità individuale";
5) L. 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l'art. 25 *sexies* "Abusi di mercato";
6) L. n. 7 del 9 gennaio 2006 che ha introdotto l'art. 25 *quater*.1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili";
7) L. n. 146 del 16 marzo 2006 che all'art. 10 ha introdotto i reati

transnazionali;

8) L. n. 123 del 3 agosto 2007 che ha introdotto l'art. 25 *septies* "Omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro";

9) D.Lgs. 27 dicembre 2007, n. 231 che ha introdotto l'art. 25 *octies* "Ricettazione, riciclaggio impiego di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita";

10) L. 18 marzo 2008, n. 48 che ha introdotto l'art. 24 *bis* "Delitti informatici e trattamento illecito di dati";

11) L. 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 ter "Delitti di criminalità organizzata";

12) L. 23 luglio 2009, n. 99 che ha introdotto l'art. 25 *bis.1* "Delitti contro l'industria e il commercio" e l'art. 25 *nonies* "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (poi modificato dal D.Lgs. n. 121/2011);

13) D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che ha introdotto l'art. 25 *decies* "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" e l'art. 25 *undecies* "Reati ambientali";

14) D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 che ha introdotto l'art. 25 *duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";

15) L. 6 novembre 2012, n. 190 recante le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. "L. anti-corruzione") che, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25 del Decreto, ha integrato la stessa norma con il nuovo reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" e ha introdotto nell'art. 25-ter del Decreto il reato di "corruzione tra privati";

16) L. 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio tra i reati presupposto;

17) L. 22 maggio 2015 n. 68 che - al fine di assicurare adeguata tutela penale in relazione a condotte particolarmente gravi concretamente lesive del bene "ambiente" - ha introdotto nel Libro II del codice penale il nuovo titolo VI bis relativo ai "Delitti contro l'ambiente" e comprendente gli artt. da 452 bis a 452 terdecies (ove sono previste le seguenti cinque, nuove,

fattispecie delittuose: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica). La L. n. 68/2015 ha altresì modificato l'art. 25 undecies del D.Lgs. n. 231/2001, estendendo il catalogo dei "reati presupposto" della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai suddetti delitti contro l'ambiente, nonché ai delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies c.p.

18) L. 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha: da un lato, riformato tutta la disciplina dei reati in materia societaria previsti dal codice civile (cd. "reati societari" o "falso in bilancio" per i quali: è stato previsto un inasprimento delle previgenti sanzioni pecuniarie; sono stati sostituiti gli artt. 2621 e 2622 c.c. e sono stati introdotti ex novo gli artt. 2621 bis e 2621 ter c.c.) (cfr. rispettivamente gli artt. 12, 9, 11 e 10 L. cit.), nonché la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione dettata dal codice penale (per i quali sono state aumentate le relative pene detentive) (cfr. rispettivamente gli artt. da 1 a 6 L. cit.); dall'altro, modificato l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 oltre che attribuito all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) poteri di vigilanza e di controllo anche sui contratti pubblici di cui agli artt. 17 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 (ovvero quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice stesso) (cfr. art. 8, comma 1, L. cit.); ed, infine, posto nuovi obblighi informativi nei confronti della stessa Autorità sia in capo al P.M., allorquando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p., sia in capo al giudice amministrativo, qualora nel corso di controversie concernenti le procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, abbia notizia di condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza (cfr. gli artt. 7 e 8, comma 3, L. cit.); sia infine in capo alle S.A., che sono tenute a trasmettere, con cadenza semestrale, alcune informazioni relative alle procedure di scelta del contraente (cfr. art. 8, comma 2, L. cit.)

19) L. 29 ottobre 2016, n. 199, che ha inserito il delitto di cui all'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente.

20) D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, che ha modificato la responsabilità dell'ente in relazione al delitto di corruzione tra privati.

21) L. 17 ottobre 2017, n. 161, in tema di Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, che ha esteso, all'art. 25 duodecies, il catalogo dei reati presupposto con riferimento ai delitti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione.

22) Legge 20 novembre 2017, n. 167, contenente 'Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017', che ha introdotto l'art. 25 terdecies, rubricato 'Razzismo e xenofobia', nel quale sono contemplati quali reati presupposto, quelli di cui alla L. 13 ottobre 1975, n. 654.

23) L. 9 gennaio 2019, n. 3, contenente 'Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici', che ha introdotto tra i reati presupposto quello di cui all'art. 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite).

24) L. 3 maggio 2019 n. 39, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, che ha introdotto l'art. 25 quaterdecies, rubricato Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, il contempla tra i reati presupposto quelli di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401.

25) L. 18 novembre 2019, n. 133, di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 settembre 2019 n. 105, contenente disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, che ha inserito all'interno dell'art. 24 bis il riferimento al reato di cui all'art. 1, co. 11 dello stesso D.L. 105/2019, che punisce colui che fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero con riguardo alle procedure di garanzia della sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori

pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale.

26) la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che ha introdotto l'art. 25 quinquiesdecies, rubricato 'Reati tributari', che ha ampliato il novero dei reati presupposto anche a taluno di quelli di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

27) D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, di 'Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale', che ha inserito nel novero dei reati presupposto quello di cui all'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture); ulteriormente, quelli di cui agli artt. 314 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (abuso d'ufficio), laddove il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e, infine, ha introdotto l'art. 25 sexiesdecies, rubricato 'Contrabbando', che include nel novero dei reati presupposto anche quelli previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Alla data di approvazione del presente Modello, i reati presupposto appartengono alle categorie di seguito indicate:

- REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- REATI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO
- REATI SOCIETARI
- DELITTI CONTRO LE FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
- PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
- DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
- ABUSI DI MERCATO
- REATI TRANSNAZIONALI
- REATI COLPOSI DA INFORTUNIO SUL LAVORO
- RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI, DENARO, UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
- CRIMINALITA' INFORMATICA
- CRIMINALITA' ORGANIZZATA

- REATI INDUSTRIALI
- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE
- REATI AMBIENTALI
- IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
- RAZZISMO E XENOFOBIA
- FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI
- REATI TRIBUTARI
- CONTRABBANDO

Essi sono analiticamente leggibili nel seguente elenco:

A) <u>art. 24:</u>

- malversazione a danno dello stato (art. 316 bis c.p.)
- indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.)
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- truffa ai danni dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. II, n. 1 c.p.)
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- frode informatica (art. 640 ter c.p.)

B) <u>art. 24-*bis*:</u>

- documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)

C) <u>art. 24-*ter*:</u>

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.)
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, co. III della L. 18 aprile 1975, n. 110 (richiamati dall'art. 407, comma 2°, lett. a), n. 5) c.p.p.)

D) <u>art. 25:</u>

- peculato (art. 314 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- concussione (art. 317 c.p.)
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

E) art. 25-*bis*:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 474 c.p.)

F) art. 25-*bis*1:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

G) art. 25-*ter*:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- false comunicazioni sociali (art. 2621 bis c.c.)
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- impedito controllo (art. 2625 c.c.)

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

H) art. 25-*quater*:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- attentato contro il presidente della repubblica (art. 276 c.p.)
- offesa alla libertà del presidente della repubblica (art. 277 c.p.)
- offesa all'onore o al prestigio del presidente della repubblica (art. 278 c.p.)
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

I) art. 25-*quater*1:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

J) art. 25-*quinquies*:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.)
- pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.)
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.)
- pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.)
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.)

K) art. 25-*sexies*:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria)
- manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione Finanziaria)

L) art. 25-*septies*:

- omicidio colposo, con violazione dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008 (art. 589 c.p.)

- lesioni personali colpose, con violazione dell'art. 55 D.Lgs. 81/2008 (art. 590 c.p.)

M) art. 25-*octies*:

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648-*ter*1 c.p.)

N) art. 25-*novies*:

- art. 171, co. I, lett. a-*bis*) e co III L. 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 *bis*, L. 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 *ter*, L. 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 *septies*, L. 22 aprile 1941, n. 633
- art. 171 *octies*, L. 22 aprile 1941, n. 633

O) art. 25-*decies*:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

P) art. 25-*undecies*:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- associazione per delinquere diretta a commettere reati ambientali (art. 452 octies c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

- bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art- 260-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)
- art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (sanzioni)
- art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150
- art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150
- art. 3 bis L. 7 febbraio 1992, n. 150
- art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 28 dicembre 1993, n. 549)
- inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)
- inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Q) art. 25-*duodecies*:

- impiego di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno (art. 22, commi 12 e 12 bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- favoreggiamento della permanenza di cittadini stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico (art. 12, comma 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

R) art. 25-terdecies:

- propaganda, istigazione o incitamento diretta alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654)

S) art. 25-quaterdecies:

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401)

T) art. 25-quinquiesdecies:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

U) art. 25-sexiesdecies:

- reati in materia di contrabbando (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

I reati presupposto sono suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro. Anche in questo senso si pone il compito dell'OdV di promuovere l'aggiornamento del Modello in base all'evoluzione normativa.

La responsabilità amministrativa dell'ente si estende anche alle ipotesi in cui uno dei reati elencati sia commesso nella forma del **tentativo**.

***

1.3 CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE.

Se è commesso uno dei reati-presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano certe condizioni.

La prima condizione è che il reato sia commesso da un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato, ovvero da un particolare collegamento rilevante tra individuo-autore del reato ed ente. Ai sensi del Decreto, la responsabilità dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene ad una di queste due categorie di soggetti:

a) **soggetti in "posizione apicale"**: coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Appartengono a questa categoria il legale rappresentante, gli amministratori, il direttore generale, il direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

b) **soggetti "subordinati"**: tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali. Oltre a tutti i lavoratori dipendenti, possono appartenere a questa categoria anche i soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico, da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali: ad esempio, i collaboratori, i promotori, gli agenti o i consulenti, i quali, su mandato della società o in ragione di rapporti contrattuali, agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente.

La seconda condizione richiede che il fatto di reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse e il vantaggio sono concetti alternativi ed è sufficiente che sussista almeno uno dei due.

L' "interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente. La sussistenza dell'interesse è valutata con un giudizio *ex-ante*, al momento della condotta criminosa e prescinde quindi dalla circostanza che poi l'ente sia stato effettivamente favorito dalla condotta dell'autore del reato.

Il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. Tale condizione è valutata *ex-post*, dopo la consumazione del reato.

L'ente non risponde invece se il fatto di reato è stato commesso contro il proprio interesse o nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

***

1.4 L'ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Le disposizioni del Decreto escludono la responsabilità dell'ente, nel caso in cui questo – prima della commissione del reato – abbia adottato ed efficacemente attuato un "**modello di organizzazione e gestione**" (il modello) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

La responsabilità dell'ente è ricondotta alla mancata adozione ovvero al mancato rispetto di un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione e gestione del rischio-reato.

Per dimostrare la propria non colpevolezza, il Decreto richiede che:

- L'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di promuovere il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza).
- Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo, che deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Il Modello opera quale causa di esclusione della colpevolezza sia se il reato presupposto è commesso da un soggetto apicale sia se esso è commesso da un soggetto subordinato, con alcune precisazioni. Il Decreto è infatti molto più rigoroso circa della prova della non colpevolezza dell'ente quando il reato è commesso da un soggetto apicale. In questa ipotesi, la responsabilità dell'ente è presunta, salvo che l'ente stesso dimostri, oltre all'adozione ed attuazione di un Modello di prevenzione efficace, anche che il soggetto apicale ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. In sostanza, si richiede di dimostrare che il reato è stato commesso al di fuori di qualsiasi possibilità di controllo dell'ente.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'ente dotato di un Modello di prevenzione efficace è presunto innocente, salvo che sia dimostrato che la commissione del reato da parte del soggetto subordinato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Alla luce dei citati criteri di imputazione, il Modello è l'unico strumento a disposizione dell'ente per dimostrare la propria estraneità al reato e, in definitiva, per non subire le sanzioni stabilite dal Decreto.

***

1.5 INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO.

Il Modello è un complesso di principi, strumenti di controllo e regole di condotta che governano l'organizzazione e la gestione dell'impresa con la precisa finalità di prevenire e gestire il rischio-reato. Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni contenuti minimi.

Il Modello opera quale causa di esclusione della colpevolezza, solo se:

- **Efficace**, ovvero se ragionevolmente idoneo, in una prospettiva *ex ante*, a prevenire il reato o i reati commessi;
- **Attuato**, ovvero se il contenuto del Modello trova effettiva applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di un aggiornamento o una revisione del Modello quando emergono significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

Altrettanto normativamente prevista è l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello, in recezione della L. 30 novembre 2017, n. 179, recante 'disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato', prevede principi, strumenti o modalità operative, e correlate sanzioni in caso di violazione, dirette a tutelare l'effettività dell'attuazione del Modello medesimo. Ciò in particolare avviene coinvolgendo ciascun lavoratore nel sistema di circolazione delle informazioni, attraverso la predisposizione di molteplici forme di garanzia per colui che effettui segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

***

2 CAPITOLO II – LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE.

2.1 TIPOLOGIA DI SANZIONI APPLICABILI.

L'ente ritenuto responsabile per la commissione di uno dei reati-presupposto può essere condannato a quattro tipi di sanzioni, diverse per natura e per modalità di esecuzione:

- **la sanzione pecuniaria**

In caso di condanna è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su "quote". L'entità della sanzione pecuniaria dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di nuovi illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, quando – alternativamente – l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

- **le sanzioni interdittive**

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in aggiunta alla sanzione pecuniaria se espressamente previste per il reato per cui si procede (tali sanzioni non sono previste, per esempio, per i reati societari e per i reati di abuso di mercato), purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a. l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto subordinato solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;

b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

i. l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;

ii. La sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

iii. Il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo

che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

iv. L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

v. Il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive colpiscono la specifica attività o ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, durante le indagini e prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'ente e il pericolo concreto che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

- **la confisca**

Questa sanzione consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato ovvero, quando non è possibile eseguirla direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. La confisca è sempre applicata in caso di condanna.

- **la pubblicazione della sentenza di condanna**

Questa sanzione consiste nella pubblicazione della sentenza di condanna, per estratto o per intero e a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice o nell'affissione della sentenza nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Tutte le sanzioni indicate dal Decreto hanno natura amministrativa, ancorché applicate da un giudice penale.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di 5 anni dalla data di consumazione del reato.

***

2.2 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.

Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta all'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio. Il Decreto, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati.

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente anche in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il Legislatore ha aderito, come criterio generale, ai principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; cosicché, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di **trasformazione dell'ente** resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. Se la fusione è intervenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice tiene conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione parziale**, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia, gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute all'ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di **cessione** o di **conferimento dell'azienda** nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

***

3 CAPITOLO III – IL MODELLO ADOTTATO DA BIDUE EUSIDER S.R.L.

3.1 ATTIVITÀ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI BIDUE EUSIDER S.R.L.

Bidue Eusider S.r.l. è una società che si occupa di produzione di tubi in acciaio, in proprio e per conto terzi, del taglio e della spianatura di coils in acciaio in proprio e per conto terzi, dello studio, progettazione e costruzione di macchine, della lavorazione di lamiere e carpenterie L.re in acciaio e inox, dello stampaggio e della lavorazione di materiali ferrosi in genere.

A seguito dell'acquisizione, da parte di Eusider S.p.A., in data 12 gennaio 2021 del 100% del capitale dell'originaria Bidue S.r.l., quest'ultima ha mutato la propria denominazione in Bidue Eusider S.r.l., soggetto controllato dal socio unico Eusider S.p.A. Ciò ha determinato un mutamento dell'assetto societario precedente. È stato costituito un Consiglio d'Amministrazione, costituito dal relativo Presidente, Anghileri Eufrasio, Rappresentante della società, ed altri 4 membri, tutti Amministratori Delegati. Tra essi, l'ing. Corrente Alessandro, nominato con verbale del C.d.A. del 1° marzo 2021. A quest'ultimo è conferita la rappresentanza legale della società, nonché la rappresentanza avanti ogni organo, ente, agenzia, istituto, ufficio di soggetto privato o della Pubblica Amministrazione.

Attualmente non è previsto alcun sistema di deleghe, in alcuna materia.

È presente un sindaco unico, dott. Mariani Andrea, nominato con atto del 07.01.21.

L'attività è esercitata presso la sede legale, ove è presente l'unico stabilimento produttivo. Ivi sono impiegati 34 dipendenti, di cui 2 dirigenti, 9 impiegati e 23 operai. Tra questi ve ne sono 3 in somministrazione.

***

3.2 MODELLO ADOTTATO DA BIDUE EUSIDER S.R.L.

Bidue Eusider S.r.l. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla L. come facoltativa e non obbligatoria, Bidue Eusider S.r.l. ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

***

3.3 IL CODICE ETICO.

Il Codice Etico di Bidue Eusider S.r.l., che quivi si intende integralmente richiamato, contiene i principi fondamentali e i valori cui si ispira la società nel perseguimento degli obiettivi sociali e rappresenta una componente fondante del Modello e del complessivo sistema di controllo.

Il Codice Etico è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei principi e dei valori che Bidue Eusider S.r.l. riconosce, accetta e condivide, e la cui osservanza è fondamentale per il regolare svolgimento delle proprie attività, l'affidabilità della gestione e l'immagine della società, nel convincimento che l'etica nella conduzione degli affari sia da perseguire quale condizione di successo per l'impresa.

In questa prospettiva, i principi contenuti nel Codice Etico costituiscono il primo presidio su cui si fonda il Modello nonché un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione dello stesso in relazione alle dinamiche aziendali, anche al fine di rendere operante la scriminante di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per i Destinatari: esso, quindi, si applica non solo alle persone legate alla Società da rapporti di lavoro subordinato ma anche a tutti coloro che operano per/con Bidue Eusider, quale che sia il rapporto – anche temporaneo – che li lega alla stessa (compresi gli amministratori e il sindaco).

***

3.4 FINALITÀ DEL MODELLO.

Attraverso l'adozione del Modello Bidue Eusider S.r.l. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Bidue Eusider S.r.l., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di L., anche ai principi etici ai

quali Bidue Eusider S.r.l. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, dalla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

***

3.5 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA.

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli

organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto l'aggiornamento è stato ritenuto "complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001".

Un ulteriore aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria è stato approvato nel marzo del 2014.

Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni;
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;

mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro;
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa;
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

Bidue Eusider S.r.l., durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida Confindustria.

***

3.6 COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA.

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse ed a vantaggio della cooperativa stessa.

Bidue Eusider S.r.l. ha deciso di migliorare il proprio sistema di *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Bidue Eusider S.r.l. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per probabilità di accadimento e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla società,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,

- *job description*,
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituto da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati divisi secondo le singole categorie già indicate alle pagg. 7 e ss. del presente volume.

***

3.7 PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, Bidue Eusider S.r.l. ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera dell'Amministratore Delegato del _____ e con delibera in pari data ha istituito il proprio Organismo di Vigilanza.

***

4 CAPITOLO IV – ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

A seguito di valutazione circa l'attività della società e l'effettivo grado di rischio da reato, si è valutata l'opportunità di costituire l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) in composizione monocratica, il cui membro è scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia aziendale ed in attività ispettive e personale interno esperto del settore di operatività della società e della relativa struttura e gestione interna. L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Amministratore Delegato nomina il membro dell'OdV ed assegna il relativo compenso annuo, oltre al budget di spesa annuo che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

Il membro dell'OdV, che ne costituisce anche il Presidente, non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse. I requisiti fondamentali richiesti sono:

a. autonomia: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

   L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Amministratore Delegato.

   All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente;

b. indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal vertice amministrativo della società;

c. professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale le competenze

tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi[1]. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d. continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Membro dell'OdV è nominato l'avv. Paolo Tabasso del Foro di Padova, nato a Pordenone il 14.11.1988 e domiciliato a Padova, in Piazzetta A. Sartori, n. 18 (C.F.: TBSPLA88S14G888R).

L'OdV rimane in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- avvio di indagine nei confronti di un membro su reati menzionati dal D.Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché un componente svolga altre rilevanti attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essa;
- un grave inadempimento dei propri doveri;

[1] In tal senso si veda l'Ordinanza del Tribunale di Milano, 20 settembre 2004.

- inosservanze degli obblighi di riservatezza prevista dalla L.;
- allorché un componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché un componente venga condannato per un reato doloso, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico, per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale, ovvero per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o, in ogni caso, per avere commesso uno dei reati presupposti, anche colposo, di cui al D.Lgs. 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività dell'OdV o dei suoi componenti;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idonea ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Amministratore Delegato, con immediata segnalazione all'Organismo Sindacale, ovvero se non presente, all'Assemblea dei soci.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione tempestiva all'Amministratore Delegato, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

***

4.2 POTERI E COMPITI.

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Le riunioni hanno luogo almeno ogni quattro mesi, le delibere vengono prese all'unanimità, in assenza della quale prevale il voto del

Presidente, e devono essere verbalizzati i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a. di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Bidue Eusider S.r.l., soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di rendicontazione agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

b. di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verifica dell'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,

- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

c. di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001,
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, di uno spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello,
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

d. sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'Amministratore Delegato ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, l'Amministratore Delegato è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L’OdV ha autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l’OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/03 e Regolamento (UE) n. 2016/679, c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR)) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell’ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l’esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L’autonomia e l’indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l’efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva dell’Amministratore Delegato che dovrà acquisire obbligatoriamente il parere dell’Assemblea dei soci.

***

4.3 SISTEMA INFORMATIVO PER L’EFFETTIVITÀ DEL MODELLO.

L’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service in merito a ciascun fatto o informazione che potrebbero determinare, anche solo astrattamente, la necessità di modificare, integrare o verificare l’effettività del Modello, ovvero ingenerare responsabilità di Bidue Eusider S.r.l. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- tutti i destinatari del presente Modello hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati c.d. presupposto;
- tutti i destinatari del presente Modello hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a conoscenza;
- anche alla luce dei dettami di cui alla L. 179/2017, i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Bidue Eusider S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

***

4.4 SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE, RILEVANTI AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DI BIDUE EUSIDER S.R.L.

A tutela dell'integrità di Bidue Eusider S.r.l., ciascuno dei soggetti destinatari del presente Modello è obbligato a compiere segnalazioni circostanziate delle condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

A tal fine, suddivisi in base alle diverse provenienze delle suddette segnalazioni, Bidue Eusider S.r.l. ha predisposto un sistema di circolazione delle informazioni che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, anche nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) n. 2016/679, c.d. Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR).

I canali con cui un dipendente di Bidue Eusider S.r.l. può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore, il quale ha l'obbligo di informarne l'OdV con le modalità che seguono;
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti non dipendenti di Bidue Eusider S.r.l., quali consulenti, fornitori, partner, società di service, si avvalgono del

secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti di Bidue Eusider S.r.l., quali i consulenti, i fornitori, i partner e le società di service, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a Bidue Eusider S.r.l.

Le segnalazioni devono essere trasmesse all'OdV attraverso l'invio di posta ordinaria all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, presso il proprio domicilio, ovvero tramite una casella di posta elettronica all'indirizzo dedicato odv@bidue.it cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'OdV o con qualunque altro mezzo il segnalante ritenga opportuno utilizzare. L'OdV può anche prendere in considerazione eventuali segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità

L'OdV preliminarmente valuta ciascuna segnalazione ricevuta, decidendo ove intraprendere eventuali azioni ispettive ed informare del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti il controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

Delle segnalazioni, della conseguente attività istruttoria e del relativo esito, l'OdV ne conserva copia o report per il periodo di 3 anni in apposito *database* accessibile solo ai membri dell'OdV.

In ogni caso, riporta l'esito della propria attività istruttoria e le proprie conclusioni conformemente alle indicazioni del par. 2.7.

***

4.5 SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO.

I dipendenti della società e destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi.

I destinatari del Modello che intendono effettuare una segnalazione in ordine alla violazione dello stesso impiegano le modalità indicate al paragrafo che precede, cui conseguono gli adempimenti già descritti, che si intendono quivi richiamati.

***

4.6 ULTERIORI SEGNALAZIONI.

Oltre alle segnalazioni cui si è fatto cenno nei paragrafi che precedono, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano Bidue Eusider S.r.l. o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti, partner, società di service;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Bidue Eusider S.r.l. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivino profili di possibile responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Delegato di rilievo per l'attività svolta;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Bidue Eusider S.r.l. al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di Bidue Eusider S.r.l. nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da Bidue Eusider S.r.l.

I destinatari del Modello che intendono effettuare una delle segnalazioni di cui al presente paragrafo, impiegano le modalità indicate al paragrafo 4.4.

***

4.7 L'ATTIVITÀ DI RENDICONTAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI.

L'attività di rendicontazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

a) l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,

b) l'attuazione del Modello,

c) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a Bidue Eusider S.r.l., sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV ha tre linee di rendicontazione:

a) su base continuativa, direttamente all'Amministratore Delegato;

b) su base ~~semestrale~~ annuale nei confronti dell'Organismo Sindacale;

~~c) su base annuale, nei confronti dell'Assemblea dei Soci.~~

L'OdV predispone annualmente, una relazione descrittiva per l'Amministratore Delegato, per il Consiglio d'Amministrazione e per l'Organismo Sindacale contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera dell'Amministratore Delegato o altro membro del Consiglio d'Amministrazione, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Organismo Sindacale, e in sua assenza ai soci.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni e i collaboratori competenti presenti per i diversi profili specifici e precisamente con:

- i consulenti legali esterni per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaco;
- l'Amministratore Delegato e i responsabili amministrativi e tecnico-commerciali per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service della correttezza amministrativa e contabile nell'ambito delle attività sensibili;
- i consulenti legali e i responsabili amministrativi ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e l'integrazione dell'attività futura;
- l'amministratore Delegato e i responsabili amministrativi e di produzione per la modifica o l'integrazione della mappatura delle attività sensibili;
- l'amministratore Delegato e i responsabili amministrativi e di produzione in ordine alla formazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, può coordinarsi con il responsabile aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

***

4.8 AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'Odv, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

i. le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;

ii. l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su sopporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;

iii. la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;

iv. l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziate dall'Amministratore Delegato al fine di svolgere l'attività assegnata.

***

5 CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO.

5.1 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO.

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il modello viene messo a disposizione di ogni dipendente sul sistema informativo aziendale; mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

***

5.2 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI.

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di Bidue Eusider S.r.l. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è comune per quanto attiene la disciplina normativa e differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società in relazione alla specifica mappatura dei rischi.

***

5.3 INFORMAZIONE ALLE SOCIETÀ DI SERVICE.

Le "società di service" sono fornitori della società che svolgono servizi e attività per Bidue Eusider S.r.l. o che operano all'interno del sito di Bidue Eusider S.r.l.

Tali società devono essere informate del contenuto del Modello elaborato da Bidue Eusider S.r.l.; premesso che è obiettivo di Bidue Eusider S.r.l. che il comportamento di tutte le società di service sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal legale rappresentante della società di service, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

Ciò è finalizzato anche alla preventiva conoscenza – prerequisito per l'effettività della deterrenza delle sanzioni di cui al successivo par. 6.6 – da parte delle società di service delle conseguenze dell'inosservanza del Modello.

***

5.4 INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNER.

Relativamente ai consulenti ed ai partner, Bidue Eusider S.r.l. deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

Ciò è finalizzato anche alla preventiva conoscenza – prerequisito per l'effettività della deterrenza delle sanzioni di cui al successivo par. 6.6 – da parte dei consulenti e dei partner delle conseguenze dell'inosservanza del Modello.

***

6 CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE.

6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per le ipotesi di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

1. tutti coloro che svolgono per Bidue Eusider S.r.l. funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
2. coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
3. in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione.

***

6.2 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e dalle norme di L. in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene

emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Altrettanto costituisce illecito disciplinare la violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento disciplinare.

In ogni caso, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui l'Organizzazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D. Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

***

6.3 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente l'Amministratore Delegato, che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

In generale, in quanto compatibili con le caratteristiche del ruolo e con le previsioni del relativo Contratto Collettivo, si estendono anche ai dirigenti i principi esposti nel paragrafo che precede, ivi compresa la natura di illecito disciplinare delle violazioni delle misure di tutela del segnalante, nonché dell'effettuazione con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

***

6.4 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte dell'Amministratore Delegato, ne informerà prontamente l'Organismo Sindacale e in mancanza di esso l'Assemblea dei soci. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui ai paragrafi precedenti.

***

6.5 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI SINDACI.

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un membro dell'Organismo Sindacale ne informerà l'Amministratore Delegato, che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui ai paragrafi precedenti.

***

6.6 SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI SERVICE, CONSULENTI E PARTNERS.

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di L. applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

***